

Barocci. E qui è opportuno osservare, che essendo stati i Piovani ab initio istituiti eziandio come Custodi ed Economi, o almeno essendosi introdotto nelle investiture e formule de' possessi di commetter loro la custodia e manutenzione dei beni delle Chiese, così eziandio dopo dati i Procuratori alle medesime Chiese, si trova in assai Documenti, che i Piovani agivano le cose appartenenti propriamente ai Procuratori, perchè forse alcune reliquie del vecchio ministero in essi ancora duravano per tolerata consuetudine: così nel citato monumento il Piovano fu il primo a chiamare.

335) Era necessaria l' autorità e intervento loro nell' alienazione delle cose delle Chiese e Monasterj, perchè questi ancora avevano i loro Procuratori. Ciò è stabilito dalle leggi poste nello Statuto, ove lib. I, cap. 1, si ordina: *immobilia Monasteriorum non poterunt alienari, nisi cum auctoritate Abbatis, & consensu Fratrum, & Episcopi & Advocati eorundem Monasteriorum*. Qui si richiede il consenso dei Frati, e s'intendono tutti, benchè ancora in quei secoli nei Monasterj molti fossero Laici o Conversi; anzi vedremo che nelle Chiese tutti i Preti e i Minoristi medesimi entravano col loro consenso in cose simili. Nel libro poi VI, cap. 3, del medesimo Statuto è ordinato che *Non fiat alienatio immobilium Ecclesiarum, nisi cum auctoritate Episcopi, de voluntate Capituli, Procuratorum, & duarum partium Vicinorum*. Questa legge fu fatta sotto il Doge Francesco Dandolo, cioè circa il 1330. Dall' uso antico, e da questa legge altresì nacquero quelle tante soscri-
zio-